

# REGOLAMENTO COMUNALE DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

**Comune di Figline e Incisa Valdarno**



## Sommario

TITOLO I.....	3
CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI .....	3
Art. 1 – Ambito di applicazione .....	3
Art. 2 – Definizioni .....	3
TITOLO II.....	5
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all’attività ricognitive di disposizioni normative.....	5
Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA .....	6
Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare.....	6
Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione.....	6
Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica.....	7
Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica.....	7
TITOLO III.....	8
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ IN FORMA ITINERANTE .....	8
Art. 9 – Abilitazione ed esercizio dell’attività in forma itinerante.....	8
Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l’esercizio dell’attività in forma itinerante .....	9
TITOLO IV .....	10
CAPO I – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI .....	10
Art. 11 – Piano comunale .....	10
Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su area pubblica su posteggio .....	10
Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori.....	10
Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali.....	11
Art. 15 – Orari di vendita per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali.....	12
Art. 16 – Disposizioni per l’istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale.....	12
Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglioria.....	12
Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio .....	13
Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessioni.....	13
Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi.....	14
Art. 21 – Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell’ambito dei mercati e fiere .....	15
Art. 22 – Disposizioni specifiche sulla spunta per determinate tipologie mercatali .....	16
CAPO II – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MERCATI .....	16
Art. 23 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati .....	16
Art. 24 – Commissione consultiva comunale .....	17
Art. 25 – Festività e variazioni del giorno di esercizio .....	17
Art. 26 – Disposizioni sui mercati straordinari e mercato di Natale.....	18
CAPO III – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO .....	19
Art. 27 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato.....	19
Art. 28 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale.....	19
Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta .....	19
Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni .....	20

CAPO IV – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE .....	20
Art. 31 – Disposizioni sulle fiere .....	20
Art. 32 – Registrazione presenze .....	20
Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni .....	20
CAPO V – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE .....	21
Art. 34 – Disposizioni sulle fiere promozionali .....	21
Art. 35 – Disposizioni sull’assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica .....	21
Art. 36 – Assenze dell’operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche .....	22
Art. 37 – Rinvio alle altre disposizioni .....	22
Art. 38 – Disposizioni sulle fiere antiquarie .....	22
Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni .....	23
CAPO VI – ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO .....	23
Art. 40 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica e singoli posteggi .....	23
Art. 41 – Rinvio alle altre disposizioni .....	24
CAPO VII – DISPOSIZIONI SUI MERCATINI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONISTI .....	24
Art. 42 – Esercizio dell’attività di vendita da parte degli operatori non professionisti .....	24
TITOLO V .....	24
CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO .....	24
Art. 43 – Durata delle concessioni .....	24
Art. 46 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo .....	26
Art. 47 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie .....	26
Art. 48 – Numero delle concessioni rilasciabili al medesimo soggetto .....	27
Art. 49 – Disposizioni finali .....	27
TITOLO VI .....	27
CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI .....	28
Art. 50 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva .....	28
Art. 51 – Sanzioni e revoca .....	28
Art. 52 – Disposizioni sulla sospensione volontaria dell’attività di commercio su aree pubbliche .....	29
Art. 53 – Disposizioni transitorie .....	29
TITOLO VII .....	29
CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO .....	30
Art. 54 – Ambito di applicazione e disposizioni generali .....	30
Art. 55 – Localizzazione .....	30
Art. 56 – Sanzioni e revoca .....	31
Allegato - specializzazioni merceologiche .....	31
Allegato - modalità .....	32

# **TITOLO I**

## **CAPO I – OGGETTO E DEFINIZIONI**

### **Art. 1 – Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche di cui al Titolo II, capo V della Legge regionale toscana 23 novembre 2018, n. 62, in attuazione e secondo i principi della stessa LR n. 62/2018, di seguito definita "Legge"; del d.lgs. n. 114/1998 e del d.lgs. n. 222/2016, limitatamente ai principi e alle disposizioni compatibili e ulteriori alla Legge; dalla legge n. 145/2018, art. 1, comma 686; del DL n. 34/2020, art. 181.
2. Il presente regolamento, inoltre, detta delle disposizioni funzionali all'esercizio dell'attività di natura commerciale su area pubblica esercitata da operatori hobbisti non professionali in coerenza con la disciplina degli operatori non professionisti di cui alla Legge.
3. Il presente regolamento detta, altresì, i principi e le disposizioni generali in materia di esercizio attività commerciale/artigianale in strutture di chiosco su area pubblica.
4. Il presente regolamento viene approvato o modificato dal consiglio comunale, sentite le rappresentanze locali delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'art. 43, comma 3 e dell'art. 3, comma 2 della Legge.
5. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative in materia. Per tutto quanto non espressamente previsto nel regolamento si rimanda alle relative disposizioni normative vigenti.

### **Art. 2 – Definizioni**

1. Agli effetti del presente regolamento sono riportate le definizioni di Legge integrate con specificazioni funzionali alla disciplina delle varie fattispecie. Ai fini della disciplina del commercio su area pubblica si intendono:
  - a) per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
  - b) per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
  - c) per mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni stabiliti dal piano comunale di cui all'articolo 43 della Legge, per l'offerta di merci al dettaglio e per la eventuale somministrazione di alimenti e bevande;
  - d) per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
  - e) per posteggio: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione per l'esercizio dell'attività commerciale;
  - f) per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
  - g) per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive.;

- h) per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale. A tali manifestazioni partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e partecipano anche gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese che svolgono commercio al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca;
- i) per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche, possono partecipare gli imprenditori individuali e le società iscritti nel registro delle imprese;
- j) per presenze nel mercato, nella fiera o fuori mercato: relativamente all'operatore spuntista, il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale; relativamente al concessionario il numero di volte che l'operatore ha esercitato l'attività secondo le disposizioni del presente regolamento;
- k) per non professionisti: i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 34 della Legge, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell'art. 40 bis della Legge;
- l) per mercatino dei non professionisti: tutte le manifestazioni, comunque denominate, che possono svolgersi su aree pubbliche o private aperte al pubblico, alle quali possono partecipare esclusivamente soggetti non professionisti, purché abbiano i requisiti di cui alla lettera k);
- m) per spunta: operazione con la quale, limitatamente a quella giornata, si provvede ad assegnare dei posteggi occasionalmente rimasti liberi per assenza dell'avente titolo o non assegnati;
- n) per spuntista: operatore in possesso di abilitazione al commercio su aree pubbliche che concorre ad occupare, occasionalmente, un posteggio non occupato dal concessionario o non ancora assegnato;
- o) per miglioria: la possibilità per un operatore già in possesso di concessione per l'esercizio dell'attività commerciale su un posteggio, di scegliere un altro posteggio libero, all'interno della stessa fiera dello stesso mercato nei quali è concessionario, previa pubblicazione da parte dell'Amministrazione di apposito bando dedicato;
- p) per scambio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato di cedere vicendevolmente il posteggio;
- q) per settore merceologico: la tipologia di prodotto messo in vendita dall'operatore limitatamente alla discriminante fra alimentare e non alimentare;
- r) per specializzazione merceologica: all'interno del settore merceologico, la particolare tipologia di merce abbinata ad un singolo posteggio al fine di garantire, nell'ambito di mercati, fiere e le altre manifestazioni, un'adeguata ampiezza di assortimento;
- s) per veicolo: ogni mezzo meccanico condotto o guidato dall'uomo adibito al trasporto di cose, così come disciplinato dal Codice della Strada;
- t) per tipologie mercatali: i mercati, le fiere, le fiere promozionali ed ogni altra forma di manifestazione commerciale su area pubblica, ivi compresi i posteggi fuori mercato;
- u) per Piano: atto di programmazione comunale contenente, ai sensi dell'art. 43 della Legge, la ricognizione dei posteggi nei mercati, fuori mercato e nelle fiere; l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, fiere, fiere promozionali e posteggi fuori mercato; l'individuazione delle aree nelle quali l'esercizio dell'attività commerciale è vietato o comunque sottoposto a condizioni;
- v) per chiosco: manufatto isolato, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, destinato al commercio di generi vari o alla somministrazione di alimenti e bevande o ad attività artigianale di

produzione e vendita, collocato su area pubblica, a seguito di concessione rilasciata dall'Amministrazione comunale.

## **TITOLO II**

### ***CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI***

#### **Art. 3 – Disposizioni generali di accesso all'attività ricognitive di disposizioni normative**

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito nelle forme e con i requisiti previsti dalla Legge. Eventuali variazioni delle disposizioni normative rendono il presente regolamento applicabile per quanto compatibile. In particolare:
  - a) possono esercitare l'attività di commercio al dettaglio su area pubblica le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e altri organismi collettivi compatibili con l'esercizio dell'attività economica commerciale;
  - b) l'esercizio dell'attività è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti morali e, nel caso di vendita del settore alimentare o somministrazione, di quelli professionali, ai sensi dell'art. 12 della Legge. I requisiti morali devono essere posseduti dai soggetti individuati all'art. 11 della Legge e dall'eventuale persona preposta avente i requisiti professionali;
  - c) il servizio competente per i titoli abilitativi è lo Sportello Unico Attività Produttive che agisce ai sensi del DPR n. 160/2010;
  - d) i titoli abilitativi sono:
    - 1) la Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini dello svolgimento dell'attività in forma itinerante;
    - 2) l'autorizzazione rilasciata contestualmente alla concessione per l'occupazione di suolo pubblico per l'esercizio dell'attività su posteggio in modo esclusivo;
    - 3) la comunicazione di subingresso o re-intestazione. Tale comunicazione ha valore di titolo abilitativo e non presuppone l'esperimento di altre procedure;
    - 4) nulla osta delle competenti autorità per l'esercizio dell'attività nelle aree demaniali non comunali. Tali autorità stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.
  - e) l'autorizzazione abilita anche allo svolgimento dell'attività itinerante, alla partecipazione a qualsivoglia tipologia mercatale per la quale è richiesta un'abilitazione commerciale e all'esercizio dell'attività nei posteggi rimasti liberi nel mercato e fuori mercato tramite spunta;
  - f) il titolo abilitativo equivalente conseguito in regione diversa dalla Toscana o in altro paese dell'UE è ritenuto valido ai fini dell'applicazione del presente regolamento e sufficiente per l'esercizio dell'attività.
  - g) l'esercizio dell'attività itinerante è consentito con le modalità e nei limiti di cui al successivo Titolo III.
  - h) l'esercizio dell'attività su posteggio e il sistema concessorio sono disciplinati dai successivi Titolo IV e Titolo V.
2. Da un punto di vista igienico sanitario, la vendita dei prodotti alimentari è disciplinata dal Reg. CE 852/2004 e dal Reg. CE n. 853/2004, così come attuati dalla regione Toscana con DPGR 1 agosto 2006, n. 40/R – “Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004” – nonché dall'Ordinanza Min. Salute del 3 aprile 2002 – “Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche”, che resta applicabile compatibilmente ai principi del Reg. CE n. 852/2004. L'operatore che vende alimenti è tenuto, in fase di controllo, ad esibire la documentazione igienico sanitaria ai sensi

della normativa vigente (vedasi art. 5 e 6 del reg. CE 852/04). Sul punto si applicano le sanzioni di cui al d.lgs. n. 193/2007.

3. Ai sensi dell'art. 11 del DPGR n. 40R/2006, la notifica sanitaria ex Reg. CE n. 852/2004 viene presentata presso il comune dove si trova la sede legale della società o la residenza del titolare della impresa individuale.

#### **Art. 4 – Disposizioni generali sulla procedura di SCIA**

1. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante è presentata al SUAP in modalità telematica ai sensi del DPR n. 160/2010, pena non ricevibilità e inefficacia della stessa.
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività itinerante non necessita di asseverazione da parte di tecnico abilitato e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 241/1990. La SCIA viene presentata tramite il "Sistema Telematico di Accettazione Regionale", con verifica automatica di completezza della pratica atta a produrre effetti abilitativi.

#### **Art. 5 – Disposizioni generali sulle procedure di comunicazione di subingresso o re-intestazione, variazione e dichiarazione per esercizio in assenza del titolare**

1. Le variazioni, ai sensi dell'art. 89 della Legge e il subingresso nell'attività ai sensi degli art. 90 e 93 della stessa, sono fattispecie sottoposte a comunicazione secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla Legge. Alla comunicazione si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 4. I controlli sulle comunicazioni e gli eventuali provvedimenti conseguenti sono effettuati secondo le disposizioni dell'art. 19 della Legge n. 241/1990.
2. La comunicazione viene presentata tramite il "Sistema Telematico di Accettazione Regionale" con verifica automatica di completezza della pratica atta a produrre effetti abilitativi.
3. Ai sensi dell'art. 42 della Legge l'esercizio dell'attività in assenza del titolare da parte di dipendenti o collaboratori è comprovato tramite dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000. A questo fine il collaboratore o dipendente è obbligato, durante l'esercizio dell'attività, al possesso di una dichiarazione da lui sottoscritta i cui elementi essenziali sono:
  - a) dati anagrafici
  - b) dati anagrafici del titolare / legale rappresentante;
  - c) il codice fiscale/partita iva dell'azienda;
  - d) il numero di iscrizione al Registro imprese, se già iscritto, e la CCIAA presso la quale ha effettuato l'iscrizione;
  - e) l'oggetto della dichiarazione;
  - f) l'indicazione della tipologia del rapporto di lavoro esistente contenente gli elementi utili al controllo da parte dell'Amministrazione comunale (estremi contrattuali).
4. Qualora sia prevista una specifica specializzazione merceologica come obbligatoria, il subingresso è ammissibile solo se il subentrante pone in vendita le tipologie di prodotti appartenenti alla medesima specializzazione.

#### **Art. 6 – Disposizioni generali sulla procedura di autorizzazione / concessione**

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate in modo contestuale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP).

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione di posteggio nelle varie tipologie mercatali, il comune predispone appositi bandi ai sensi dell'art. 37 della Legge e ai sensi delle ulteriori specificazioni riportate nel presente regolamento.
3. Per mercati e fiere e posteggi fuori mercato, caratterizzati dall'afflusso di operatori abilitati al commercio su area pubblica, sono rilasciate autorizzazione e concessioni pluriannuali. Per fiere promozionali e manifestazioni a carattere straordinario su area pubblica sono rilasciate, di norma, concessioni temporanee.
4. Le concessioni sono rilasciate in base ai criteri di selezione stabiliti dal presente regolamento.

## **Art. 7 – Disposizioni particolari per il subingresso, re-intestazione e cessazione in attività di commercio su area pubblica**

1. Il trasferimento in gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo aziendale, comporta il trasferimento dei relativi titoli abilitativi amministrativi al subentrante. Se il subentrante non è in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge, i titoli abilitativi, ai sensi dell'art. 127 della Legge, decadono, fatto salvo quanto previsto dalla Legge per il subingresso *mortis causa*.
2. Il subentrante nel titolo abilitativo all'esercizio del commercio su aree pubbliche acquisisce le presenze già maturate dal medesimo titolo e queste non possono essere cumulate a quelle relative ad altri titoli abilitativi.
3. Qualora la comunicazione del subingresso per atto tra vivi non avvenga entro i termini previsti dalla normativa regionale, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative, il subentrante non potrà continuare a frequentare il mercato e sarà considerato assente senza possibilità di presentare giustificativi.
4. Il subingresso in un'autorizzazione e concessione di posteggio riservato alle tipologie di cui ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della Legge, è, in ogni caso, possibile solo a favore di altro soggetto con la medesima tipologia.
5. A fronte di una comunicazione di subingresso, non deve essere presentata comunicazione di cessazione da parte del dante causa. La comunicazione di cessazione di cui all'art. 95 della Legge è presentata al SUAP dall'operatore che cessa l'attività, senza che la stessa sia trasferita ad altri. La comunicazione di cessazione è dovuta in caso di cessazione da parte dell'affittuario. Resta salva, a propria tutela, la possibilità da parte dell'operatore cedente di comunicare al SUAP la data di effettivo trasferimento dell'azienda anche al fine di una maggiore accortezza nella gestione dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico.
6. La comunicazione di re-intestazione è dovuta solo nel caso di ripresa effettiva dell'esercizio dell'attività.

## **Art. 8 – Disposizioni sulla somministrazione su area pubblica**

1. Ai sensi dell'art. 39 della Legge, l'abilitazione al commercio al dettaglio su area pubblica di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti da parte dell'avventore, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria. A questo fine l'esercente può usare attrezzatura a perdere come bicchieri, piatti, involucri e simili, conseguentemente dovrà fornire i mezzi di raccolta dei rifiuti. In caso di utilizzo di attrezzatura riutilizzabile, l'operatore deve garantire l'effettuazione delle operazioni di sanificazione e ne renderà conto in sede di piano di autocontrollo.
2. Ai sensi dell'art. 12 della Legge, i requisiti professionali per la vendita di alimenti sono validi anche per l'esercizio della somministrazione assistita e non assistita.
3. La somministrazione assistita è consentita solo nei posteggi dati in concessione e solo se specificatamente indicato nella relativa concessione, così come previsto nel Piano.



4. In ogni caso, sia per quello che riguarda la somministrazione assistita che non assistita, è fatto divieto al concessionario di occupare con qualsiasi attrezzatura area pubblica o privata in eccedenza a quella concessionata né modificare la geometria della stessa.
5. L'esercente itinerante che effettua la vendita di alimenti con il consumo immediato, in ogni caso non può porre a terra attrezzatura come tavoli, sedie, sgabelli e simili. È data facoltà al commerciante di poggiare a terra uno o più contenitori per i rifiuti differenziati per tipologia, occupando non oltre 50 cm quadrati e rimuovendoli al momento dell'abbandono dell'area.

## **TITOLO III**

### ***CAPO I - ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' IN FORMA ITINERANTE***

#### **Art. 9 - Abilitazione ed esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 38 della Legge, l'operatore, persona fisica o giuridica, che intende avviare l'attività itinerante è soggetto alla presentazione al SUAP della SCIA di cui al precedente articolo 4.
2. La SCIA per l'esercizio dell'attività è presentata dall'operatore che intende avviare ex novo l'attività di impresa per la vendita su area pubblica, indipendentemente dall'ubicazione della propria sede legale, amministrativa o residenza. Tale SCIA, come previsto dalla Legge, abilita all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
3. La SCIA di cui al comma 1 abilita anche:
  - a) all'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
  - b) all'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi nelle varie tipologie mercatali (spunta);
  - c) alla partecipazione a tutte le tipologie mercatali per le quali è previsto il presupposto dell'abilitazione al commercio su area pubblica;
4. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo che funga da veicolo ai sensi del Codice della Strada. La merce non deve essere posta a contatto con il terreno né esposta su banchi collocati a terra e deve essere esposta esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
5. L'attività in forma itinerante deve svolgersi in conformità con le disposizioni del Codice della Strada, che disciplinano la sosta e la circolazione, e con le disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
6. Il veicolo utilizzato per l'esercizio dell'attività in forma itinerante potrà sostare sulla sede stradale a condizione che il fronte di vendita sia rivolto verso l'esterno della sede stessa in modo da non costituire pericolo per i clienti e per i veicoli transitanti. Si potrà derogare a tale divieto solamente nell'ipotesi che il veicolo, nell'effettuare la sosta, abbia il proprio fronte vendita distante almeno 3 (tre) metri dal margine esterno della sua semicarreggiata. Nell'ipotesi in cui l'attività sia svolta con un veicolo che necessita dell'apertura di una appendice la suddetta misura può essere ridotta 2 (due) metri misurati tra l'estremità dell'appendice e il margine della sua semicarreggiata.
7. L'attività in forma itinerante deve svolgersi unicamente nelle aree non vietate dal presente regolamento, così come indicate nel Piano, ed in modo tale da differenziarsi da quella esercitata su posteggio in quanto non soggetta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico. A tal fine:
  - a) le soste per l'esercizio dell'attività da parte dell'operatore itinerante, incluso l'imprenditore agricolo abilitato ai sensi del d.lgs. n. 228/2001 e l'eventuale operatore a predominanza artigianale, devono essere connesse con le operazioni di vendita e la fermata non può comunque superare le 3 ore;
  - b) terminate le vendite o comunque allo scadere del tempo di sosta, l'operatore è obbligato a spostarsi per una distanza pari ad almeno 500 metri dal punto di sosta calcolata sul tratto viario percorribile

- con il mezzo ed è obbligato a mantenere tale distanza, rispetto al punto dove è già avvenuta una sosta, per almeno 2 ore dalla fine della precedente sosta. La distanza è calcolata seguendo il percorso pedonale più breve ai sensi del Codice della Strada;
- c) l'esercizio dell'attività svolta in difformità ai criteri di cui alle lettere precedenti sarà considerata attività su posteggio svolta in assenza di concessione e sanzionata di conseguenza.
  - d) al fine di non dare vita a forme mercatali improprie e non controllabili da un punto di vista della sicurezza, ancorché formate da operatori itineranti in regime di rotazione di esercizio, è fatto divieto per un operatore di sostare a meno di 100 metri da un altro operatore già in esercizio.

## **Art. 10 – Condizioni particolari e orari per l'esercizio dell'attività in forma itinerante**

1. Ai sensi dell'art. 3 del decreto-Legge n. 138/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011) e ai sensi dell'art. 31 del decreto-Legge n. 201/2011 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011), l'esercizio dell'attività è libero da vincoli eccetto, per quanto di competenza dell'Amministrazione comunale, quelli connessi alla salute umana, all'ambiente in generale, all'ambiente urbano e alla tutela dei beni culturali.
2. Ai sensi del comma 1, l'esercizio dell'attività può essere svolto senza limitazioni di orari.
3. Ai sensi del comma 1 per ragioni di sicurezza pubblica, in rapporto alla circolazione stradale dei veicoli e dei pedoni, per la tutela del patrimonio artistico, storico e ambientale, si ritiene che il commercio di cui all'oggetto possa essere effettuato ovunque nel territorio comunale ad eccezione delle seguenti località:
  - a) nelle aree individuate nella planimetria allegata al Piano (Tavola 12 – Aree interdette commercio itinerante);
  - b) davanti a chiese e/o aree cimiteriali
  - c) davanti a scuole o/o edifici pubblici.
4. Il Piano può indicare, altresì, particolari modalità di esercizio, relativamente ad altre zone esplicitamente individuate, per le quali è consentito l'esercizio del commercio solo in determinati posteggi ai fini della dell'alternanza fra i vari operatori, secondo i limiti temporali di cui all'articolo precedente.
5. L'Amministrazione comunale può intervenire ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 447/1995 in esercizio del potere di intervento in tema di inquinamento acustico adottando specifici provvedimento di restrizione dell'orario di esercizio.
6. Con deliberazione di Giunta comunale, nelle more del successivo aggiornamento del Piano, è possibile modificare le zone individuate ai commi precedenti per motivi di pubblico interesse.
7. Con determinazione dirigenziale per motivi di valorizzazione turistica, progetti socialmente utili, rivitalizzazione urbana, possono essere individuate deroghe temporanee al divieto di vendita in forma itinerante nelle zone di cui ai commi precedenti definendo esplicitamente:
  - a) durata massima della deroga;
  - b) eventuali strutture di vendita mobili consentite;
  - c) specializzazioni merceologiche;
  - d) prescrizioni a tutela delle aree o di interessi pubblici in generale;
  - e) modalità di utilizzazione da parte degli operatori;
  - f) procedura per la scelta degli operatori.
8. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 228/2001 e agli artigiani che esercitano l'attività con vendita diretta in forma ambulante.

## **TITOLO IV**

### **CAPO I – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – DISPOSIZIONI GENERALI PER LE VARIE TIPOLOGIE MERCATALI**

#### **Art. 11 – Piano comunale**

1. In attuazione dell'articolo 43, comma 1 della Legge, l'Amministrazione comunale, previa concertazione, definisce, in apposito Piano, le aree, il numero e le tipologie dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, nonché le eventuali caratteristiche delle strutture di vendita al fine di garantire un corretto assetto territoriale temperando necessità di tutela di pubblici interessi ed esigenze di libero svolgimento di attività economiche private su aree pubbliche.
2. Nell'ambito del Piano approvato dal Consiglio comunale oppure nelle more della sua adozione o modifica, l'istituzione o soppressione di mercati o fiere sperimentali, il raggruppamento in aree mercatali di attività isolate, ogni altra modificazione dei posteggi e delle giornate di vendita, nonché la modifica provvisoria, per motivi di pubblico interesse, di aree destinate al commercio su aree pubbliche anche in forma itinerante, sono approvati, con deliberazione di Giunta, previa concertazione ai sensi di Legge.
3. Azioni provvisorie dovute ad esigenze particolari e contingenti basate su motivi di pubblico interesse sono attuate con determinazione del funzionario competente.

#### **Art. 12 – Disposizioni generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica su posteggio**

1. Le modalità operative e le condizioni di esercizio delle aree mercatali sono definite con apposito allegato – allegato-modalità – al presente regolamento. L'allegato, dato che concerne disposizioni essenzialmente tecniche, può essere integrato con delibera di Giunta allorché la modifica sia connessa a necessarie e oggettive esigenze di pubblico interesse. Alla Giunta, è data facoltà di prevedere anche sub allegati specifici per determinate aree mercatali.
2. Da un punto di vista della sicurezza delle aree mercatali, l'Amministrazione comunale tiene conto, per quanto di sua effettiva competenza, delle indicazioni di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014, così come dettagliato nell'allegato-modalità. Resta salva l'applicazione di future normative o linee guida specifiche ai sensi dell'art. 1, comma 4 del presente regolamento.

#### **Art. 13 – Affidamento della gestione delle tipologie mercatali e dei servizi accessori**

1. Ad eccezione delle funzioni istituzionalmente riservate al Comune, la gestione organizzativa delle varie tipologie mercatali, comprese le iniziative utili per l'incremento e la riqualificazione delle stesse, possono essere affidate a terzi tramite una procedura a evidenza pubblica.
2. L'eventuale affidamento della gestione viene effettuato sulla base di apposita convenzione approvata dall'Amministrazione Comunale. In particolare:
  - a) con deliberazione della Giunta comunale viene approvata la procedura di affidamento;

- b) con determinazioni dirigenziali si procede all'esecuzione della procedura e alla sottoscrizione della relativa convenzione o capitolato.
3. La Giunta comunale, limitatamente a particolari tipologie di operatori, può prevedere misure di contenimento del prezzo del servizio che il soggetto affidatario impone ai singoli operatori.
  4. Quando la scelta degli operatori è eseguita dal soggetto affidatario, questo deve raccogliere e consegnare all'Amministrazione le dichiarazioni sul possesso dei requisiti professionali e morali. A questo fine l'Amministrazione può predisporre apposita modulistica tenendo conto dell'eventuale status di commerciante già posseduto dall'operatore professionale;
  5. Il soggetto affidatario, oltre che della scelta degli operatori professionali del commercio su area pubblica, può essere incaricato di provvedere, secondo criteri stabiliti, a:
    - a) scelta di operatori professionali diversi da quelli esercitanti il commercio su area pubblica;
    - b) approntamento di attività complementari afferenti al trattenimento o alla sfera socio-culturale.
  6. In alternativa all'affidamento della gestione di tipologie mercatali anche non previste dal Piano, l'Amministrazione comunale, nel rispetto del regolamento comunale sul canone unico, può prevedere forme semplificate di procedure per il mero rilascio di concessione unitaria di suolo pubblico dell'intera area oggetto di manifestazione commerciale a soggetto rappresentativo di più operatori, proponente iniziative meritevoli e in assenza di eventi concorrenti.
  7. Le tipologie mercatali a carattere straordinario possono trovare luogo all'interno di manifestazioni ricreative-culturali organizzate da terzi. Con deliberazione della Giunta, può essere affidata al soggetto organizzatore anche la gestione del suolo pubblico destinato alla vendita professionale, in questo caso l'Amministrazione applica il canone di occupazione del suolo pubblico al soggetto organizzatore per l'intero spazio affidato prevedendo, se ritenuto opportuno, quanto previsto al comma 3.

## **Art. 14 – Posteggi riservati nelle varie tipologie mercatali**

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nella forma del mercato, e della fiera l'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 41 della Legge, riserva posteggi:
  - a) ai soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
  - b) agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45, aventi sede nel medesimo ambito di interesse sovracomunale di cui all'allegato B della LR n. 52/2012, definito come ambito n. 17 – “Val d'Arno di sopra”, per la vendita delle produzioni, provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, così come disciplinato dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, anche con riferimento alla stagionalità delle medesime.
2. Il comune, altresì, può riservare agli operatori di cui ai commi precedenti posteggi fuori mercato e ubicati nelle fiere promozionali e nelle manifestazioni a carattere straordinario.
3. Nelle varie tipologie mercatali, il comune può riservare posteggi ai soggetti beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile.
4. I soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
5. Le concessioni riservate agli operatori di cui al presente articolo sono indicate nel Piano.
6. I soggetti portatori di handicap, per motivi legati alle loro condizioni fisiche, possono lasciare il posteggio dato in concessione prima della fine della manifestazione mercatali senza che ciò sia considerato assenza. Resta fatta salva ogni altra disposizione dell'art. 87 della Legge.
7. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni specifiche in materia di subingresso e spunta, agli operatori di cui al presente articolo si applica ogni altra disposizione del regolamento.
8. In caso di istituzione di mercati *ex novo*, previa concertazione, l'Amministrazione comunale riserva posteggi per la vendita di prodotti agricoli a km zero e provenienti da filiera corta ai sensi dell'art. 4

della L. 61/22. Il numero di posteggi è stabilito in modo tale da occupare il 30% dell'intera area mercatale intesa come superficie perimetrale lorda.

9. In caso di mancata assegnazione dei posteggi riservati ai sensi dalla L. 61/22, l'Amministrazione comunale indice successiva procedura aperta alla generalità degli operatori.

### **Art. 15 – Orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nelle varie tipologie mercatali**

1. Gli orari di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati, nelle fiere e nei posteggi fuori mercato, sono indicati dal Piano comunale per il commercio su aree pubbliche in funzione della durata giornaliera delle concessioni. Il Piano riporta anche gli orari di occupazione suolo pubblico.
2. Il Sindaco, con ordinanza ex art. 50, comma 7 TUEL, può modificare quanto indicato nel Piano e può stabilire limitazioni temporali ai normali orari di vendita, in caso di indisponibilità transitoria dell'area della tipologia mercatale o dei posteggi fuori mercato, per motivi di viabilità stradale, di carattere igienico sanitario, di pubblico interesse o di sicurezza pubblica.

### **Art. 16 – Disposizioni per l'istituzione di nuovi mercati o fiere in forma sperimentale**

1. Tramite delibera della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 2 dell'art. 3 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi mercati o fiere anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento dell'area mercatale, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e ratificare definitivamente l'area mercatale.
2. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo sono previsti con le stesse modalità rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile, ivi compreso l'obbligo di pubblicazione sul BURT. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale e la durata del periodo di sperimentazione.
3. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
4. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione viene valutata nel limite del 40% del punteggio complessivo relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
5. Le presenze maturate alla spunta del mercato sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

### **Art. 17 – Spostamenti dei concessionari per miglioria**

1. L'Amministrazione comunale prima di espletare la procedura per l'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno di una tipologia mercatale può provvedere all'esame delle istanze di spostamento di posteggio per miglioria, riservati agli operatori già concessionari di posteggio nell'ambito della stessa tipologia mercatale con concessioni pluriennali.
2. L'effettuazione della miglioria è assentita con insindacabile giudizio da parte dell'Amministrazione comunale.

3. L'amministrazione comunale informa gli aventi diritto alla miglìoria in modalit  telematica e con qualsiasi altro mezzo reputato necessario, dandone notizia tramite albo pretorio almeno 15 giorni prima la pubblicazione della procedura per le nuove assegnazioni. Sono informate le Associazioni di Categoria come previsto dall'art. 3 comma 2 della Legge.
4. Le domande di spostamento per miglìoria possono essere presentate secondo le modalit  definite con l'avviso di avvio della procedura. La procedura   demandata al responsabile SUAP.
5. I posteggi sono assegnati secondo il criterio dell'anzianit  di esercizio nella tipologia mercatale in oggetto intesa come periodo di propriet  della concessione, calcolato in mesi alla data di approvazione dell'avviso di miglìoria, con arrotondamento al numero intero secondo le regole matematiche, eventualmente cumulata con gli eventuali ultimi 2 danti causa. A parit  di anzianit  di esercizio nella tipologia mercatale o quando il dato dell'anzianit  non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianit  di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte. La documentazione che dimostra l'anzianit  di esercizio dell'attivit  in un mercato   la sola concessione di posteggio. Pertanto, per la formazione della graduatoria l'ufficio competente pu  acquisire esclusivamente la documentazione relativa alle concessioni di posteggio e non quella relativa alle autorizzazioni all'esercizio dell'attivit  di commercio su aree pubbliche che attestano solo il possesso di un'abilitazione.
6. Gli spostamenti di posteggio per miglìoria comportano il mantenimento dell'anzianit  della concessione riferita al precedente posteggio.
7. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. La miglìoria pu  essere negata per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

## **Art. 18 – Scambio consensuale di posteggio**

1. Fatte salve particolari disposizioni sul posizionamento in base ai settori e alle specializzazioni,   ammesso, limitatamente ad una stessa tipologia mercatale, lo scambio consensuale dei posteggi fra operatori concessionari, con consenso unanime di titolare ed eventuale conduttore.
2. Il procedimento finalizzato allo scambio consensuale dei posteggi   avviato su domanda congiunta degli operatori interessati da presentare al SUAP in modalit  telematica.
3. L'autorizzazione allo scambio consensuale dei posteggi determina l'adeguamento delle concessioni, sulle quali saranno annotati gli estremi identificativi dei nuovi posteggi.
4. La validit  della concessione originaria non muta. Gli spostamenti di posteggio per scambio consensuale comportano il mantenimento dell'anzianit  della concessione riferita al precedente posteggio.
5. Lo scambio consensuale non   ammesso durante il periodo di svolgimento della procedura per le miglìorie di cui all'art. 17.
6. Sono in ogni caso salvaguardate le disposizioni correlate all'individuazione dei settori e delle specializzazioni merceologiche. Lo scambio pu  essere negato per motivi igienico sanitari o relativi alla disposizione delle specializzazioni merceologiche.

## **Art. 19 – Trasferimento e modifica con riassegnazione dei posteggi in vigenza di concessioni**

1. Ai sensi dell'art. 43, comma 6 e 7 della Legge, l'Amministrazione comunale pu  disporre il trasferimento definitivo o provvisorio di un mercato o di una fiera previa concertazione ai sensi di Legge e dando agli operatori un congruo preavviso e comunque di almeno un anno nei casi previsti dal comma 6 citato. Sono fatti salvi casi particolari di urgenza per i quali   comunque prevista la partecipazione alla procedura di spostamento da parte degli operatori nei limiti riferibili al caso specifico.

2. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi a favore degli operatori che già ne sono concessionari, nei seguenti casi:
  - a) trasferimento del mercato in altra sede;
  - b) trasferimento parziale del mercato, spostamento o eliminazione di una parte dei posteggi, nel caso in cui lo spostamento o altra fattispecie riguardi almeno i 2/3 del totale dei posteggi in concessione.
3. I posteggi sono assegnati secondo il criterio dell'anzianità di esercizio nella tipologia mercatale in oggetto intesa come periodo di proprietà della concessione, calcolato in mesi alla data di approvazione dell'avviso di trasferimento, con arrotondamento al numero intero secondo le regole matematiche, eventualmente cumulata con gli eventuali ultimi 2 danti causa. A parità di anzianità di esercizio nella tipologia mercatale o quando il dato dell'anzianità non sia ricavabile da dati certi in possesso dell'Amministrazione, secondo l'anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte. La documentazione che dimostra l'anzianità di esercizio dell'attività in un mercato è la sola concessione di posteggio. Pertanto, per la formazione della graduatoria l'ufficio competente può acquisire esclusivamente la documentazione relativa alle concessioni di posteggio e non quella relativa alle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche che attestano solo il possesso di un'abilitazione.
4. Qualora, a prescindere dal numero dei posteggi oggetto di trasferimento o di ridimensionamento, le variazioni riguardano specifici comparti merceologici in funzione di coordinati progetti di riqualificazione messi in atto dall'Amministrazione comunale, la riassegnazione dei posteggi è limitata agli operatori titolari dei posteggi direttamente interessati dal trasferimento o dal ridimensionamento.
5. Da un punto di vista della durata, la concessione in capo all'operatore trasferito resta unica non mutando i termini di scadenza.
6. Ai fini della disciplina di cui al presente articolo gli operatori del mercato sono inseriti:
  - a) in una graduatoria unica, per le tipologie mercatali ordinarie sprovviste di posteggi a specializzazione merceologica;
  - b) in una pluralità di graduatorie ordinate per settore merceologico e per specializzazione merceologica, in tutti gli altri casi.
7. Lo spostamento provvisorio e urgente per causa di forza maggiore può essere disposto con ordinanza dirigenziale, per gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.

## **Art. 20 – Assegnazione posteggi liberi**

1. Sono assegnati, tramite bando ai sensi dell'art. 37, comma 2 della Legge, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito dal presente regolamento i posteggi che si rendono disponibili:
  - a) per incremento del numero di posteggi in tipologia mercatale esistente;
  - b) per istituzione di una nuova tipologia mercatale;
  - c) come posteggi esistenti resisi liberi per qualsivoglia motivo;
  - d) per scadenza naturale della concessione.
2. Nelle more dell'assegnazione, i posteggi resisi liberi, sono utilizzati dagli spuntisti secondo le modalità di cui all'art. 21.
3. l'assegnazione dei posteggi può avvenire:
  - a) previa effettuazione degli spostamenti di posteggio attuati ai fini delle miglorie di cui al art. 17, eccetto che nel caso per scadenza naturale di concessione o istituzione di nuova tipologia mercatale, e degli eventuali spostamenti nei casi di cui all'art. 19;
  - b) nel rispetto dei settori merceologici o delle specializzazioni merceologiche dei posteggi, se determinate;
4. Il bando, esperito ai sensi di Legge, definisce termini e modalità di esecuzione ed è predisposto con determinazione dirigenziale. Il Bando definisce, altresì, la durata della concessione, in base a quanto stabilito dall'Amministrazione comunale in sede di istituzione, ai sensi del successivo art. 43.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata sulla base di una procedura ai sensi dell'art. 37, comma 3 della Legge.

## **Art. 21 - Disciplina delle operazioni di spunta e relativa assegnazione temporanea nell'ambito dei mercati e fiere**

1. Quando l'operatore su area pubblica assegnatario del posteggio non è presente nel posteggio entro l'orario stabilito per l'inizio della vendita viene dichiarato assente e quel posteggio è messo a disposizione degli operatori spuntisti.
2. Le operazioni di spunta e registrazione si riferiscono ad una sola giornata di esercizio dell'attività salvo che nel caso di fiere della durata di più di un giorno.
3. Il personale dell'Amministrazione comunale, prima delle operazioni di spunta, raccoglie le presenze degli operatori spuntisti, i quali si possono presentare da un'ora prima dell'orario di vendita fino all'orario di inizio vendite, e redige la graduatoria delle presenze. Il Piano indica le modalità di spunta per ogni tipologia mercatale, ivi compresi luoghi e orari.
4. La registrazione della presenza di spunta è effettuata da personale dell'Amministrazione comunale o da incaricati. La registrazione prevede l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo.
5. La graduatoria non tiene conto degli operatori giunti per la registrazione dopo l'orario di inizio vendite né di quelli giunti in orario ma senza attrezzatura e prodotti necessari per l'effettivo svolgimento dell'attività.
6. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa per i posteggi dotati di strutture fisse o chioschi dei quali il concessionario ha il possesso.
7. L'operatore spuntista che rispetta le condizioni del presente articolo acquisisce la presenza di spunta anche se non riceve l'assegnazione temporanea da parte del personale dell'Amministrazione.
8. L'assegnazione dei posteggi avviene giornalmente, sulla base dei seguenti criteri specifici:
  - a) maggior numero di presenze maturate in quella tipologia mercatale, sempreché riferibili ad un unico titolo abilitativo;
  - b) in caso di parità di presenza nella tipologia mercatale, vale la maggiore anzianità come iscrizione al registro imprese limitatamente all'esercizio attività di commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva. L'anzianità può essere dichiarata tramite autocertificazione.
  - c) in caso di parità si procede al sorteggio.
9. I posteggi sono comunque assegnati in base:
  - a) alla differenziazione fra posteggi ordinari e riservati ai portatori di handicap, ai produttori agricoli e ad eventuali altre tipologie individuate;
  - b) al settore merceologico e alla eventuale specializzazione se formalmente prevista.
  - c) in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al precedente comma.
10. Per posteggi riservati ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, si procede alla spunta limitatamente con operatori di identica caratteristica. L'operatore portatore di handicap non ha vincoli di specializzazione merceologica limitatamente all'assegnazione alla spunta.
11. L'operatore spuntista titolare di più autorizzazioni assumibili in graduatoria può ottenere solo una assegnazione di posteggio. In ogni caso non è ammesso il cumulo delle presenze relative ad autorizzazioni diverse. Lo stesso soggetto giuridico partecipa ad una sola graduatoria di spunta.
12. Il concessionario di posteggi nel mercato non può partecipare alle operazioni di spunta nello stesso mercato, anche se titolare di più autorizzazioni.
13. All'assegnazione giornaliera dei posteggi possono partecipare esclusivamente gli operatori dotati di valida abilitazione al commercio su aree pubbliche. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con il possesso della dichiarazione ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure in alternativa:
  - a) il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;



- b) il dipendente
  - c) il collaboratore familiare,
  - d) il lavoratore occasionale,
  - e) ogni altro collaboratore così come previsto dalla vigente normativa in materia di lavoro.
14. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta è tenuto al rispetto di quanto disposto dal presente regolamento ed è assoggettato al pagamento dei canoni e tributi locali ai sensi dei relativi regolamenti locali.
  15. L'operatore spuntista che risulti non in regola con il pagamento dei canoni e dei tributi locali non è ammesso alle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
  16. Qualora l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti, non provveda ad occuparlo o lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, la sua presenza è annullata a tutti gli effetti. Sono fatti salvi motivi di forza maggiore debitamente comprovati e trasmessi entro 10 gg al SUAP.
  17. L'assenza alla spunta per un periodo ininterrotto maggiore di 2 anni determina l'azzeramento delle presenze nella relativa graduatoria.
  18. Con apposita determina, da pubblicare sull'Albo Pretorio con frequenza di regola semestrale e per un periodo di almeno 30 (trenta) giorni, sono rese note le graduatorie delle operazioni di spunta; gli operatori interessati potranno presentare memorie e osservazioni entro il termine di pubblicazione, trascorso il quale queste si intendono definitive.

## **Art. 22 – Disposizioni specifiche sulla spunta per determinate tipologie mercatali**

1. Relativamente al "mercato del Matassino" si procede ad assegnazione del posteggio riservato agli imprenditori agricoli a prescindere dalla caratteristica di cui all'art. 14 comma 1 lettera b), dalla specializzazione e secondariamente dal settore relativo alla specializzazione, se il posteggio restasse non assegnato per assenza di operatori che soddisfino la condizione, fermo restando il rispetto di eventuali incompatibilità di ordine igienico sanitario.
2. Relativamente al "mercato del Martedì" e del "Venerdì a Incisa" si procede all'assegnazione secondo la necessaria condizione del rispetto del settore merceologico. In mancanza della condizione il posteggio rimane vuoto. La condizione non si applica per i posteggi riservati ai portatori di handicap.
3. Sono fatte salve tutte le altre disposizioni di cui all'art. 21 che si applicano per quanto compatibilmente con i precedenti commi.

## **CAPO II – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MERCATI**

### **Art. 23 – Disposizioni generali sulle tipologie di mercati**

1. Per ogni mercato è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nella documentazione del Piano sono indicati, in conformità alla tavola istitutiva del singolo mercato, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Unitamente alle informazioni di base, il Piano contiene specificazioni circa gli orari e le modalità di spunta.

3. Il mercato si svolge con periodicità annuale o stagionale, nella giornata o nelle giornate e con gli orari indicati nel Piano.
4. Il mercato può essere definito in relazione ai prodotti venduti:
  - a) ordinario, quando non c'è alcuna limitazione merceologica se non in relazione ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
  - b) semi specializzato o specializzato, quando parte o tutti i posteggi sono organizzati secondo specializzazioni merceologiche;
5. Il mercato può essere altresì definito in base alla periodicità di svolgimento:
  - a) annuale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si estende all'intero anno solare;
  - b) stagionale, quando la validità delle concessioni dei posteggi del mercato si limita ad una parte dell'anno solare.
  - c) stabile, quando si svolge nella stessa sede per almeno 5 giorni alla settimana
  - d) straordinario, quando il mercato, pur mantenendo la medesima tipologia ed area, si tiene in giorni diversi da quelli normalmente previsti, per soddisfare esigenze eccezionali;
6. Nei mercati semi specializzati o specializzati, per i posteggi indicati, il rilascio di nuove concessioni e il subingresso sono vincolati al mantenimento delle specializzazioni merceologiche previste.
7. In allegato al presente regolamento (allegato-specializzazioni) sono previste le possibili specializzazioni merceologiche. L'allegato può essere modificato con delibera della Giunta comunale.

## **Art. 24 – Commissione consultiva comunale**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di coordinare le diverse attività di vendita su aree pubbliche, può nominare una Commissione consultiva, costituita da:
  - a) rappresentanti degli operatori concessionari;
  - b) rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - c) rappresentanti dell'associazione dei consumatori.
2. Per l'istituzione della Commissione si rimanda a deliberazione della Giunta comunale.

## **Art. 25 – Festività e variazioni del giorno di esercizio**

1. Fatta salva diversa disciplina adottata con determinazione dirigenziale, nel caso la data di svolgimento di un mercato ricada nelle festività di Natale, Pasqua, S. Stefano, Ferragosto, 1 maggio e 2 giugno, data la difficoltà nella gestione e nel dispiegamento dei servizi necessari, il mercato, in genere, si svolge nel giorno ferialo precedente, previa consultazione con la Commissione del mercato, se istituita e previa concertazione come previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge.
2. Nei mercati anticipati o posticipati sono conteggiate le presenze degli spuntisti, mentre quelle degli operatori concessionari sono conteggiate ai soli fini della graduatoria del successivo comma 5. In questi mercati, le assenze degli operatori non rilevano ai fini della decadenza.
3. L'opportunità dello spostamento nei giorni indicati o in altre date è valutata con la commissione del mercato, se istituita e previa concertazione come previsto dall'art. 3, comma 2 della Legge. L'Amministrazione si farà carico di comunicare agli operatori la decisione con congruo anticipo.
4. In alternativa al mercato che ricade il martedì antecedente "Autumnia" e al mercato che ricade il martedì "del Perdono", dato che questi non possono tenersi vista la concomitanza con gli allestimenti degli eventi, vengono organizzate, in date concordate entro il 31 maggio di ogni anno con la Commissione del mercato, se istituita, due manifestazioni commerciali straordinarie individuate nel Piano alla voce "mercati Autumnia, Perdono e Natale", così come disciplinate dal comma successivo.

5. I “mercati Autumnia, Perdono e Natale” sono riservati, in primo luogo, agli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato del martedì. L’ufficio SUAP, una volta concordata la data, predispone l’avviso per la domanda di partecipazione riservata agli operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato del martedì. La graduatoria sarà redatta sulla base del maggiore numero di presenze calcolato come media ponderata delle presenze maturate nei mercati ordinari e delle presenze maturate nei mercati anticipati o posticipati degli ultimi 3 anni, attribuendo un peso maggiore a quest’ultime secondo la seguente formula e il successivo criterio residuale:
  - a)  $P_i = (\sum MO_i + \sum MR_i \times 1,5) / (1 + 1,5)$  dove:
    - P<sub>i</sub> è il punteggio attribuito all’operatore i;
    - $\sum MO_i$  è la sommatoria delle presenze maturate dall’operatore i nei mercati ordinari degli ultimi tre anni;
    - $\sum MR_i$  è la sommatoria delle presenze maturate dall’operatore i nei mercati anticipati o posticipati degli ultimi tre anni;
    - 1,5 è il peso attribuito alle presenze maturate dall’operatore i nei mercati anticipati o posticipati degli ultimi tre anni;
    - (1+ 1,5) è la somma dei pesi attribuiti rispettivamente alle presenze maturate dall’operatore i nei mercati ordinari degli ultimi tre anni e alle presenze maturate dall’operatore i nei mercati anticipati o posticipati degli ultimi tre anni;
  - b) a parità di numero di punteggio di cui al parametro della precedente lett. a), è considerata la maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese nel settore del commercio su area pubblica, quale impresa attiva, e poi per estrazione a sorte.
6. I posteggi che, il giorno del mercato, risultassero liberi saranno assegnati alla spunta anche ad operatori titolari di concessione di posteggio nel mercato del martedì che non hanno presentato la domanda di partecipazione o non siano risultati assegnatari sia ad altri operatori del commercio su aree pubbliche con le regole dell’art. 21, con l’eccezione per i due posteggi del settore alimentare ed il posteggio riservato agli imprenditori agricoli che saranno assegnati alla spunta a prescindere dalla caratteristica di cui all’art. 14, dalla specializzazione e dal settore relativo alla specializzazione, se il posteggio resterebbe non assegnato per assenza di operatori che soddisfino le condizioni. Gli operatori concessionari del mercato del martedì che partecipano a tali manifestazioni straordinarie non sono soggetti al pagamento del canone.

## **Art. 26 – Disposizioni sui mercati straordinari e mercato di Natale**

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si tengono con lo stesso organico del mercato ordinario, senza la riassegnazione dei posteggi.
2. I mercati straordinari sono istituiti con determinazione dirigenziale SUAP di concerto con gli altri servizi comunali, in occasione di particolari circostanze.
3. La scelta della data straordinaria viene decisa di concerto con gli operatori del mercato. A questo fine agisce la Commissione del mercato, se istituita. La decisione dell’organizzazione dell’edizione straordinaria del mercato spetta comunque all’Amministrazione comunale, previa concertazione come previsto dall’art. 3, comma 2 della Legge,
4. Il calendario dei mercati straordinari deve essere reso noto agli operatori interessati con congruo anticipo e notificato all’albo pretorio.
5. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti.
6. Per quanto compatibilmente si applica ogni altra disposizione del presente regolamento.
7. In occasione delle festività natalizie viene organizzata, in una data concordata entro il 31 maggio di ogni anno con la Commissione del mercato, se istituita, e previa concertazione come previsto dall’art. 3,

comma 2 della Legge, una manifestazione commerciale straordinaria individuata nel Piano alla voce "mercati Autumnia, Perdono e Natale", così come disciplinata all'art. 25 commi 5 e 6.

### **CAPO III – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – POSTEGGI FUORI MERCATO**

#### **Art. 27 – Disposizioni sui posteggi fuori mercato**

1. Per ogni posteggio fuori mercato è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nel Piano sono indicati, in relazione ai vari posteggi, i settori merceologici, le specializzazioni e la dislocazione degli stessi in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione, ivi compresi i periodi dell'anno relativi alla concedibilità della concessione.
2. L'assegnazione e il rinnovo della concessione pluriennale viene eseguita secondo le disposizioni concernenti le concessioni pluriennali dei mercati di cui al Titolo V.
3. Ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 della Legge, l'Amministrazione invia i bandi per l'assegnazione delle concessioni fuori mercato al Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

#### **Art. 28 – Istituzione di nuovi posteggi fuori mercato in forma sperimentale**

1. Tramite deliberazione della Giunta, l'Amministrazione comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni di cui al comma 3 dell'art. 43 della Legge, può istituire in forma sperimentale temporanea nuovi posteggi fuori mercato anche dettagliando particolari specializzazioni merceologiche. Decorsi al massimo tre anni di sperimentazione, in caso di mantenimento del posteggio, è fatto obbligo, da parte del Consiglio comunale, di aggiornare il Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e istituzionalizzare definitivamente il posteggio.
2. La sperimentazione può essere effettuata anche con più operatori afferenti a specializzazioni diverse che esercitano in regime di rotazione.
3. I bandi comunali predisposti per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo sono previsti con le stesse modalità rispetto a quelli di cui ai mercati e alle fiere di nuova istituzione in pianta stabile.
4. I bandi devono, in ogni caso, specificatamente indicare il carattere sperimentale di tali manifestazioni e la durata dello stesso periodo di sperimentazione.
5. I titoli abilitativi rilasciati in seguito all'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo hanno validità per la sola durata del periodo di sperimentazione. Al termine della sperimentazione le concessioni decadono.
6. L'anzianità maturata nel posteggio oggetto di sperimentazione è valutata nel limite del 40% del punteggio complessivo relativamente al bando per il passaggio dalla fase sperimentale a quella della istituzionalizzazione con la previsione del Piano.
7. Le presenze maturate alla eventuale spunta sperimentale sono valide soltanto relativamente alla medesima fase sperimentale.

#### **Art. 29 - Assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato occasionalmente vacanti - spunta**

1. Per i posteggi fuori mercato assegnati per l'esercizio in più giorni alla settimana, il sistema di spunta e registrazione delle presenze può essere svolto su base periodica con modalità definite con apposita deliberazione della Giunta.
2. L'operatore spuntista con i requisiti di priorità e specializzazione merceologica può montare nel posteggio che occasionalmente resterà libero durante le giornate ricadenti nel periodo che terminerà con la successiva operazione di spunta.
3. Si considera posteggio libero ai fini dell'assegnazione per spunta, se l'assegnatario non inizia effettivamente l'attività entro mezz'ora dall'inizio fissato per la vendita, così come da orario specificato nel Piano. A questo fine, il concessionario deve comunicare le assenze al servizio comunale competente con quanto più preavviso possibile. In ogni caso, l'operatore spuntista che occupa uno dei posteggi di cui al presente comma deve preventivamente darne segnalazione al comando di polizia municipale.
4. Per i posteggi concessi per un solo giorno di esercizio alla settimana, le operazioni di spunta sono effettuate per ogni giorno di esercizio, con le stesse modalità operative di cui al comma precedente.

### **Art. 30 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio nei posteggi fuori mercato, ogni altra disposizione del presente regolamento.

## ***CAPO IV – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE***

### **Art. 31 – Disposizioni sulle fiere**

1. Per ogni fiera è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nel Piano sono indicati i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Il comune rilascia concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere secondo le modalità di cui al Titolo V.
3. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera ed ha una contabilità propria.

### **Art. 32 – Registrazione presenze**

1. Nelle fiere di durata fino a due giorni la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.
2. Nelle fiere di durata superiore a due giorni la presenza si acquisisce con una partecipazione dell'assegnatario del posteggio pari almeno ai due terzi della durata della manifestazione.

### **Art. 33 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi comprese le disposizioni sulla forma sperimentale riferita ai mercati.

## ***CAPO V – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – FIERE PROMOZIONALI E FIERE ANTIQUARIE***

### **Art. 34 – Disposizioni sulle fiere promozionali**

1. Per ogni fiera promozionale con la caratteristica della stabilità, è pubblicata, unitamente al presente regolamento, la documentazione prevista dal Piano. Nel Piano sono indicati, in relazione alle varie ed eventuali casistiche di fiera promozionale, i settori merceologici, le specializzazioni, la dislocazione dei posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze di allacciamento alla rete idrica e fognaria e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie o sulla base della diversa superficie dei posteggi medesimi, nonché gli orari di inizio e fine vendita legati allo sfruttamento della concessione.
2. Le fiere promozionali possono essere istituite con delibera della Giunta comunale oppure possono essere inserite nel Piano qualora assumano il carattere della stabilità.
3. Nella documentazione del Piano sono indicati anche i posteggi riservati agli operatori professionali che non svolgono attività di commercio su area pubblica.
4. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare soggetti iscritti nel registro delle imprese.
5. Il comune rilascia, ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche, concessioni temporanee per la vendita nelle fiere promozionali secondo le modalità di cui al Titolo V.
6. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera promozionale ed ha una contabilità propria.
7. È facoltà della Giunta comunale individuare, ove possibile e in aggiunta ai posteggi individuati per le fiere promozionali, una o più postazioni riservate a enti o associazioni senza scopo di lucro, per la pubblicità e propaganda relativa alla loro attività e, ove consentito e autorizzato ai sensi di legge, anche per la eventuale raccolta di fondi. Con la deliberazione che individua le postazioni, la Giunta detta altresì le modalità di assegnazione nel caso di concorrenza di più richieste. I posteggi sono concessi in esenzione da ogni onere, tassa o tributo. Le modalità di esercizio della pubblicità e della eventuale raccolta di fondi, devono svolgersi in modo da non recare molestia all'utenza. In particolare, devono essere evitati modi di contatto con l'utenza insistenti o petulanti, pena l'immediata revoca del posteggio da parte del personale addetto alla vigilanza, a cui è demandato il controllo di tale attività.

### **Art. 35 – Disposizioni sull'assegnazione di posteggi ad imprese non abilitate al commercio su area pubblica**

1. Agli operatori non abilitati su area pubblica l'Amministrazione rilascia una concessione valida solo per quella edizione della fiera promozionale.
2. Al fine dell'assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica l'Amministrazione comunale procede sulla base di una graduatoria formulata, a seguito di pubblicazione di bando comunale, tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;

- b) ordine cronologico di presentazione delle domande;
  - c) l'amministrazione si riserva la facoltà di prevedere delle condizioni qualitative specifiche, indicate nel bando, in ordine alla connotazione dell'edizione.
3. Nel bando, indetto con determinazione dirigenziale SUAP, sono specificate anche la specializzazione merceologiche richieste e le relative modalità di telematiche di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
  4. I bandi di cui al presente articolo devono essere pubblicati all'albo del Comune e comunicati alle Associazioni di Categoria interessate, entro 30 giorni dallo svolgimento della Fiera, fatto salvo il caso di affidamento della gestione della fiera promozionale a soggetto terzo.

### **Art. 36 – Assenze dell'operatore non abilitato al commercio su aree pubbliche**

1. L'operatore assegnatario, che nel giorno di svolgimento della fiera promozionale non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite, è considerato assente e l'Amministrazione comunale procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo in graduatoria di quelli in precedenza esclusi, sempreché presente per l'avvio effettivo della vendita. A questo fine è fatto obbligo all'operatore assente informare l'Amministrazione comunale della sua assenza quanto prima possibile.
2. Qualora non sia possibile assegnare il posteggio ad altro operatore di cui al presente articolo, l'Amministrazione procede inserendo il posteggio fra quelli sottoposti alla spunta riservata ai commercianti su area pubblica, secondo le disposizioni di cui all'art. 21.

### **Art. 37 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere promozionali, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione delle presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 21.

### **Art. 38 – Disposizioni sulle fiere antiquarie**

1. Nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi di abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca. Nel Piano sono indicati i posteggi destinati alle varie tipologie di operatori. I commercianti al dettaglio in sede fissa possono essere assegnatari soltanto di una concessione per ogni fiera antiquaria.
2. Il comune ha la facoltà di indire fiere antiquarie in via sperimentale, anche previa concertazione ai sensi di Legge. Qualora la manifestazione si ripeta per tre anni consecutivi, perdendo la caratteristica di evento sperimentale è necessario procedere a renderla definitiva e ad aggiornare il Piano con l'inserimento dell'area oggetto di attività.
3. Alle fiere antiquarie sperimentali si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni relative di cui ai mercati.
4. Il comune rilascia ai commercianti abilitati al commercio su aree pubbliche concessioni pluriennali per la vendita nelle fiere antiquarie secondo le modalità di cui al Titolo V.
5. Il comune rilascia concessioni temporanee di posteggio per consentire la partecipazione di commercianti al dettaglio in sede fissa di cui al comma 2. Al fine del rilascio delle concessioni temporanee di posteggio si applicano i criteri di cui all'art. 35, comma 2.
6. Ai fini della registrazione delle assenze e delle presenze è tenuto un registro per ogni fiera antiquaria ed ha una contabilità propria.

7. Nella fiera qualificata come antiquaria, l'Amministrazione si riserva la possibilità di rilasciare concessioni temporanee a operatori del commercio su aree pubbliche non appartenenti ai settori di cui alla definizione legale di fiera antiquaria, al fine di offrire maggiore attrattiva alla manifestazione. In ogni caso il numero di tali posteggi dovrà essere in numero assai esiguo rispetto al totale di quelli oggetto di vendita antiquaria e, di norma, appartenenti al settore alimentare.

### **Art. 39 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle fiere antiquarie, ogni altra disposizione del presente regolamento, ivi compreso il criterio della registrazione delle presenze per l'operatore commerciale di cui all'art. 21.

## ***CAPO VI – ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SU POSTEGGIO – MANIFESTAZIONI A CARATTERE STRAORDINARIO***

### **Art. 40 – Disposizioni sulle manifestazioni straordinarie su area pubblica e singoli posteggi**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. i) della Legge, l'Amministrazione comunale può prevedere l'organizzazione di manifestazioni commerciali a carattere straordinario non inserite nel Piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Tali manifestazioni, di norma, sono realizzate da soggetto terzo cui sono affidate l'organizzazione e la gestione da parte dell'Amministrazione.
2. La gestione delle manifestazioni può essere affidata tramite le procedure previste all'art. 13. In alternativa, quando non si rilevi conflittualità fra domande concorrenti, l'Amministrazione può ratificare direttamente progetti proposti da terzi tramite delibera della Giunta comunale. A questo fine, il soggetto proponente dovrà presentare una relazione circa gli scopi e i dettagli della manifestazione. L'Amministrazione può patrocinare l'iniziativa a seconda degli scopi perseguiti.
3. Alle manifestazioni di cui al presente articolo possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche oppure soggetti iscritti nel registro delle imprese e operatori non aventi lo status di impresa. La collocazione dei mercatini dei non professionisti è prevista, di norma, all'interno di questa tipologia di manifestazioni.
4. Il numero dei posteggi o degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le specializzazioni merceologiche ammesse nonché i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'Amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico e ogni altro interesse pubblico.
5. Le domande di rilascio della concessione temporanea devono essere presentate dai singoli operatori in caso di manifestazioni organizzate direttamente dall'Amministrazione Comunale. A questo fine il comune rilascia concessioni di suolo pubblico a carattere temporaneo limitatamente per la durata della manifestazione. Per lo svolgimento del bando si applicano le disposizioni di cui alle fiere promozionali.
6. In caso di gestione da parte di soggetto terzo, la domanda di occupazione suolo pubblico sarà presentata in modo cumulativo e non saranno rilasciate singole concessioni. La scelta degli operatori può essere effettuata direttamente dal soggetto organizzatore senza la predisposizione di un bando. In ogni caso si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 13.
7. Le manifestazioni di cui al presente articolo sono indette tramite determinazione dirigenziale del servizio competente, fatte salve le eventuali deliberazioni della Giunta comunale per l'affidamento in gestione o per la definizione di apposite linee guida.



8. Il carattere straordinario può riferirsi a determinati posteggi inseriti presso luoghi oggetto di manifestazioni ricreative, culturali o sportive già assentite dall'Amministrazione. In questo caso, il responsabile del servizio competente può adottare procedure semplificate per il rilascio delle concessioni temporanee, in particolare, procede contemplando:
- a) determinazione di particolari specializzazioni merceologiche collegate all'evento;
  - b) salvaguardia di eventuali rapporti contrattuali con operatori del merchandising collegato all'evento;
  - c) criteri di concorso basati sulla semplice cronologia delle richieste come da avviso all'albo pretorio.

#### **Art. 41 – Rinvio alle altre disposizioni**

1. Per quanto compatibilmente si applica, per la disciplina dell'esercizio attività nelle manifestazioni straordinarie, ogni altra disposizione del presente regolamento.

### ***CAPO VII – DISPOSIZIONI SUI MERCATINI DEGLI OPERATORI NON PROFESSIONISTI***

#### **Art. 42 – Esercizio dell'attività di vendita da parte degli operatori non professionisti**

1. I mercatini degli operatori non professionisti possono essere realizzati con le modalità e i limiti stabiliti dalla vigente normativa nazionale e regionale e sulla base di specifica delibera di Giunta Comunale che ne determina condizioni e requisiti di esercizio anche in base ad eventuali tipologie di prodotto.
2. L'assegnazione dei posteggi ai non professionisti è, in ogni caso, limitata ad una sola partecipazione e non crea in capo all'operatore nessun diritto di anzianità.
3. Con deliberazione della Giunta comunale possono essere indicate modalità di assegnazione di posteggi con sistemi di rotazione che sono attuati con determinazione dirigenziale.
4. Per altri aspetti si rimanda alla Legge, in particolare all'art. 40-bis e alle relative sanzioni. Si rimanda, inoltre, all'art. 40 del presente regolamento in merito agli aspetti circa le modalità realizzative.

## **TITOLO V**

### ***CAPO I – DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI – RILASCIO, RINNOVO E REGIME TRANSITORIO***

#### **Art. 43 – Durata delle concessioni**

1. La durata delle concessioni pluriennali di cui alle diverse tipologie mercatali è fissata in anni 12 ed è tacitamente rinnovata alla scadenza, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
2. L'Amministrazione, dandone comunicazione al concessionario almeno un anno prima della scadenza, per motivate esigenze di pubblico interesse e salvaguardando l'equità e l'imparzialità, può mutare le condizioni concessorie o procedere a disdetta.

3. Il rinnovo è escluso se il titolare, anche se abbia concesso in affitto l'azienda o un ramo di essa, non risulta iscritto nel registro delle imprese quale impresa attiva, salvo che l'inattività sia motivata da gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività.
4. L'applicazione della decadenza di cui al comma precedente è disposta dal dirigente competente secondo le modalità e il regime transitorio previsto dalla Legge. Il dirigente ha cura di garantire i diritti di partecipazione al procedimento da parte dell'eventuale conduttore – affittuario.
5. Costituiscono gravi e comprovate cause di impedimento all'esercizio dell'attività, tali da evitare il mancato rinnovo di cui al comma 3:
  - a) malattia certificata da comunicare al comune entro la data di rinnovo;
  - b) gravidanza e puerperio certificati da comunicare al comune entro la data di rinnovo;
  - c) assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'articolo 33 della legge n. 104/1992 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
  - d) successione mortis causa in corso di definizione.
6. Le cause di impedimento di cui al comma precedente si applicano nel caso di esercizio da parte di imprenditore individuale oppure in caso di società di persone qualora, tali cause, riguardino tutti i soci.

#### **Art. 44 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni pluriennali per posteggi resisi liberi o istituiti in tipologie mercatali esistenti**

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge l'Amministrazione comunale, ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, predispone appositi bandi.
2. L'Amministrazione comunale rilascia le concessioni pluriennali tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità di seguito indicato:
  - a) maggiore numero di presenze nella tipologia mercatale di riferimento, ivi compresa l'anzianità degli spuntisti, da conteggiare con modalità stabilite con deliberazione della Giunta comunale;
  - b) a parità di anzianità, il servizio competente tiene conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche nella condizione di attività;
  - c) ad ulteriore parità di condizioni, il servizio competente tiene conto della data di presentazione della domanda quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
3. L'Amministrazione ha facoltà di assegnare prioritariamente i nuovi posteggi e i posteggi vacanti alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci, abbiano età inferiore ai trentacinque anni. Per questa ipotesi la Giunta comunale detta gli indirizzi per i relativi criteri.
4. Nel caso di posteggi dislocati nei centri storici o in aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale, o presso edifici aventi tale valore, oltre ai criteri di cui al comma 2, i quali sono da considerare comunque prioritari, si tiene conto anche dell'assunzione dell'impegno, da parte del soggetto candidato, a rendere compatibile il servizio commerciale con la funzione e la tutela territoriale e, pertanto, a rispettare le eventuali condizioni particolari, ivi comprese quelle correlate alla tipologia dei prodotti offerti in vendita e alle caratteristiche della struttura utilizzata, stabilite dall'autorità competente ai fini della salvaguardia delle predette aree.
5. Allorquando il mercato o la fiera presenti una strutturata graduatoria di spunta, l'Amministrazione può prevedere, ai fini dell'assegnazione dei posteggi vacanti, una specifica valutazione di punteggio nei confronti dei soggetti che vantino posizioni attive nella graduatoria di spunta valevole alla data di approvazione del bando. In questo caso, per l'operatore già concessionario che concorre per ulteriore posteggio, non sono conteggiate le presenze di cui al comma 2 lett. a) ma sono conteggiate solo le

eventuali presenze accumulate come spuntista, intendendo che lo stesso sia presente anche nella graduatoria delle spunte.

6. Sono comunque fatti salvi i limiti di assegnazione di cui all'art. 48 del presente regolamento.

### **Art. 45 – Criteri per il rilascio di concessioni pluriennali in tipologie mercatali di nuova istituzione**

1. Ai sensi dell'art. 37 della Legge l'Amministrazione comunale, ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, nella fiera o fuori mercato, predispone appositi bandi.
2. L'Amministrazione comunale rilascia le concessioni pluriennali tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità di seguito indicato:
  - a) anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione nel registro imprese per il commercio su aree pubbliche come impresa attiva;
  - b) in caso di parità di anzianità, il responsabile del servizio tiene conto della data di presentazione della domanda quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
3. Nel bando, pubblicato ai sensi dell'art. 37, comma 2 della Legge, sono specificati i punteggi assegnati agli eventuali criteri aggiuntivi di cui al comma 3 dell'art. 37 della Legge, pesati secondo le peculiarità e la tipologia dei posteggi oggetto di selezione.
4. Eventuali altri criteri sono previsti per i posteggi a riservazione obbligatoria di cui all'art. 41 della Legge.

### **Art. 46 – Fiere antiquarie – disposizioni concernenti la casistica del rilascio/rinnovo della concessione ai sensi dell'art. 37, comma 5 della Legge**

1. L'autorizzazione e la contestuale concessione pluriennale nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato sono rilasciate tenendo conto dei seguenti criteri di priorità:
  - a) maggiore professionalità acquisita con la partecipazione, nei tre anni precedenti, ad almeno cinque fiere diverse specializzate nel settore dell'antiquariato, di particolare importanza e pregio, nazionali e internazionali, e dotate di un minimo di duecento posteggi;
  - b) a parità di parametro di cui alla lett. a), possesso di diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, attinenti al settore artistico, dei beni culturali o della storia dell'arte;
  - c) a ulteriore parità, si applica il criterio della maggiore anzianità comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. Per il rilascio di concessioni temporanee agli imprenditori non abilitati al commercio su area pubblica si applica quanto previsto dall'art. 45 del presente regolamento.

### **Art. 47 – Concessioni temporanee - Criteri per il rilascio di concessioni in fiere promozionali e manifestazioni straordinarie**

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 e 37, comma 4 della Legge, nelle fiere promozionali di nuova istituzione i posteggi sono assegnati, agli operatori del commercio su area pubblica, tenendo conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese e, a parità di anzianità, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del

Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.

2. Nelle fiere promozionali già istituite alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 16/2019 (20/04/2019), agli operatori del commercio su area pubblica, i posteggi sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nella medesima fiera promozionale. A parità di presenze o nel caso in cui non siano disponibili i dati delle presenze, si terrà conto dell'anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente, quale risulta dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese e, a parità di anzianità si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande quale risulta dal ricevimento al protocollo generale del Comune. Le domande ricevute a protocollo nello stesso giorno si considerano presentate contestualmente, pertanto, in caso di ulteriore parità anche in relazione alla data di presentazione della domanda, il responsabile del servizio, alla presenza di due testimoni, procederà a sorteggio fra i richiedenti in condizione di parità.
3. Al fine dell'assegnazione del posteggio agli operatori non abilitati sul commercio su area pubblica si rimanda agli articoli 35 e 36 del presente regolamento.
4. Nel bando, indetto con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Commercio, sono specificate anche le specializzazioni merceologiche richieste e le relative modalità di presentazione delle domande e i dettagli sul calcolo del punteggio.
5. Il bando è pubblicato nell'albo pretorio e sul sito internet del comune.

#### **Art. 48 – Numero delle concessioni rilasciabili al medesimo soggetto**

1. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso in cui il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera/fiera promozionale, sia inferiore o uguale a cento.
2. Per mercati o fiere/fiere promozionali il cui numero complessivo dei posteggi è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per settore merceologico.
3. Per i posteggi fuori mercato si applica il limite pari a 1 concessione.
4. I soggetti portatori di handicap, imprenditori agricoli, beneficiari di interventi pubblici di sostegno all'imprenditoria giovanile e i commercianti in sede fissa di cui fiere antiquarie non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato, fiera o fiera specializzata nel settore dell'antiquariato.

#### **Art. 49 – Disposizioni finali**

1. A parità di punteggio per ogni fattispecie prevista da questo Titolo, si applica il criterio residuale dell'estrazione a sorte.
2. Il dirigente del servizio competente, in occasione del bando, pubblica i criteri di attuazione e relativamente all'applicazione del presente regolamento.

### **TITOLO VI**

## **CAPO I – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 50 – Specificazioni relative alle disposizioni della Legge in materia di regolarità contributiva**

1. Il riavvio effettivo dell'attività commerciale da parte del dante causa per risoluzione, rescissione o scadenza di contratto, non configura, ai fini dell'applicazione dei controlli sulla regolarità contributiva, un'ipotesi di subingresso. Lo stesso soggetto sarà comunque sottoposto a controllo periodico o in sede di trasferimento d'azienda.
2. In caso di verifica negativa, è, in ogni caso, fatta salva l'ipotesi di attività esercitata nel periodo intercorrente tra l'esito negativo della verifica e la decadenza del titolo abilitativo di cui all'articolo 127, comma 1, lettera e) della Legge.
3. In sede di controllo sulla SCIA per l'esercizio itinerante, dato che la Legge rimanda ai controlli ai sensi delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241/1990, si applicano le disposizioni di cui all'art. 19, comma 3 della stessa legge. In caso di mancata regolarizzazione nei termini previsti, l'Amministrazione comunale, coerentemente con quanto disposto dall'art. 127 della Legge, dispone direttamente la decadenza del titolo abilitativo.
4. La verifica di cui all'art. 44, comma 1 della Legge è presupposto per il rilascio della concessione *ex novo* contestuale alla autorizzazione. Relativamente alla fattispecie di rilascio autorizzazione/concessione *ex novo* su bando con verifica negativa postuma al rilascio dei titoli, ai sensi dell'art. 44, comma 3, viene applicata la decadenza nei termini previsti dall'art. 127 della Legge.
5. Gli operatori non professionisti, in quanto tali, non hanno posizioni contributive e quindi non è applicabile la verifica contributiva.
6. La verifica della regolarità contributiva non è effettuata per gli imprenditori agricoli.

### **Art. 51 – Sanzioni e revoca**

1. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, ivi compreso l'allegato modalità, se la medesima fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione di cui all'art. 7-bis della d.lgs. n. 267/2000.
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della legge n. 689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dello stesso art. 16.
3. Per le violazioni alle disposizioni, di carattere igienico sanitario, in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari trovano applicazione le sanzioni previste dal d.lgs. n. 193/2007.
4. Qualora il titolare di concessione non mantenga il settore merceologico o la specializzazione, se previsti dal Piano come obbligatori, in riferimento alla tipologia principale di prodotti posta in vendita, l'Amministrazione comunale, con provvedimento dirigenziale, procede alla sospensione del titolo abilitativo e della concessione per centoventi giorni oppure fino al momento dell'avvenuta regolarizzazione. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione.
5. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. e-bis) della Legge, qualora il titolare di concessione non versi il canone per l'occupazione del suolo pubblico entro il termine stabilito o lo versi in modo parziale, l'Amministrazione comunale, tramite i competenti servizi del settore Commercio e settore Tributi, dà seguito all'avvio del procedimento atto alla successiva revoca. Il titolo abilitativo e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro centottanta giorni dall'avvio della procedura di riscossione coattiva, esperita a cura del Servizio Tributi, così come previsto dalla

Legge. Nel caso i mancati versamenti siano imputabili ad un operatore affittuario, il proprietario d'azienda riceve la comunicazione di avvio del procedimento di decadenza come controinteressato e può estinguere la posizione debitoria prima della decadenza della concessione. È fatta salva l'ipotesi di esercizio dell'attività nel periodo intercorrente tra l'avvio della procedura di riscossione coattiva e la effettiva decadenza del titolo abilitativo.

6. Ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. c) della Legge, la concessione e il titolo abilitativo decadono quando il posteggio del mercato non sia utilizzato per più di 17 volte per anno per anno solare. Per anno solare si intende il periodo di 365 giorni decorrenti dalla prima assenza.
7. Sono fatte salve le altre ipotesi di revoca o decadenza previste dalla Legge.

## **Art. 52 – Disposizioni sulla sospensione volontaria dell'attività di commercio su aree pubbliche**

1. In riferimento al precedente art. 51, comma 6, l'esercente del commercio su aree pubbliche nel mercato, ha facoltà, senza conseguenze sui titoli abilitativi, di effettuare fino a 17 assenze per ciascun anno solare.
2. Ulteriori assenze rispetto a quanto previsto dal comma 1, non sono comunque conteggiate ai fini della decadenza dei titoli abilitativi, quando ricorrono le ipotesi previste dall'art. 87 della Legge.
3. In relazione alla assenza per malattia di cui all'art. 87, comma 2, lett. a) della Legge, oltre alla certificazione del medico di medicina generale del sistema sanitario regionale (medico di famiglia), sono accettabili le certificazioni dei seguenti medici:
  - a) medico specialista ambulatoriale sia dei poliambulatori delle Az. USL sia degli ambulatori ospedalieri;
  - b) medico del pronto soccorso in caso di ricorso del soggetto a questa prestazione d'urgenza;
  - c) medico dell'accettazione degli ospedali o delle case di cura private o accreditate, quando l'assistito si sia recato in tali strutture per essere ricoverato, sia in caso d'urgenza che in caso di ricovero ordinario;
  - d) medico specialista convenzionato esterno nel caso in cui il soggetto vi sia stato inviato da altri operatori sanitari.
4. Il certificato deve essere trasmesso entro e non oltre il termine di dieci (10) giorni dall'assenza. La trasmissione deve avvenire tramite PEC dell'esercente o di suo delegato, all'indirizzo PEC istituzionale indicato nel sito WEB comunale.

## **Art. 53 – Disposizioni transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore dei presenti regolamenti è abrogato il precedente regolamento del commercio presso aree pubbliche su Figline e Incisa in Valdarno di cui alle DCC ex Comune Figline Valdarno n. 42 del 23/7/2004 e DCC ex Comune Incisa in Val d'Arno n. 55 del 30/11/2010;
2. Nelle more dell'attuazione del Piano, sono fatti salvi tutti gli atti comunali particolari disciplinanti specifiche fattispecie commerciali su area pubblica esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **TITOLO VII**

# **CAPO I – PRINCIPI PER LA CONCESSIONE DI AREA PUBBLICA AI FINI DELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI, COMMERCIALI, DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E DI RIVENDITA DI QUOTIDIANI E PERIODICI CON CHIOSCO**

## **Art. 54 – Ambito di applicazione e disposizioni generali**

1. Il presente Capo si applica alle attività di vendita al pubblico esercitate da commercianti, artigiani o produttori agricoli che operano su area pubblica tramite la realizzazione di struttura fissa, chiosco o simili, in virtù di un titolo abilitativo amministrativo proprio della sede fissa, diverso da quello del commercio su area pubblica disciplinato dai precedenti Titoli del presente regolamento. Il presente Capo non si applica alle concessioni di suolo pubblico, per de hors o simili, a servizio delle attività commerciali in sede fissa come gli esercizi di somministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 55 della Legge, l’Amministrazione comunale, ai fini dell’esercizio dell’attività, rilascia concessioni dodicennali fissando dei criteri con le stesse modalità di cui al precedente Titolo V.
3. La concessione dà facoltà al privato di costruire il manufatto secondo le disposizioni del bando elaborate dalla Giunta comunale su proposta congiunta dei settori edilizia, commercio e polizia locale e tenendo conto della normativa edilizia, paesaggistica e igienico-sanitaria, ivi compresa la necessità dei relativi titoli abilitativi. La facoltà di disporre del bene pubblico da parte del concessionario non si concretizza in un reale diritto di superficie e resta sottoposta a eventuali provvedimenti di revoca e decadenza nonché alla scadenza collegata alla concessione amministrativa.
4. Allo scadere della concessione, i concessionari provvedono, a loro cura e spese, a ripristinare lo stato pubblico dell’area.
5. In deroga al comma precedente, l’Amministrazione, previo accordo con il concessionario uscente, può acquisire il bene al patrimonio comunale disponibile in base all’art. 934 C.C.
6. La proprietà superficiaria non può essere oggetto di rapporti giuridici privati separati dalla concessione del suolo pubblico, fatti salvi eventuali casi ammessi con specifici provvedimenti comunali su richiesta del privato. È ammesso l’affitto o la vendita d’azienda da parte del concessionario. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto il trasferimento dei titoli abilitativi nell’avente causa sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui agli artt. 11 e 12 della Legge.
7. In alternativa alla concessione di suolo pubblico, per le fattispecie previste in questo Capo, l’Amministrazione comunale può optare, in base al caso di specie e alla tipologia di servizi resi alla clientela, per procedure di affidamento di concessione di servizi ai sensi del d.lgs. n. 50/2016.

## **Art. 55 – Localizzazione**

1. La localizzazione dei chioschi è stabilita da uno specifico Piano predisposto dal servizio tecnico, di concerto con l’ufficio commercio e il comando Polizia Locale, e approvato con delibera del Consiglio comunale, conformemente allo strumento urbanistico e alle norme del Codice della Strada. Tale piano può essere compreso nel Piano del commercio su aree pubbliche.
2. Con delibera della Giunta comunale sono approvate le caratteristiche di qualità, ivi comprese eventuali specializzazioni di merci e tipologia di esercizi, nel rispetto dei vincoli e prescrizioni previste nel Piano di cui al comma 1 in merito a tipologie di costruzione, materiali, volumetrie, vincoli paesaggistici o altre condizioni. La Giunta comunale approva, altresì, le procedure di selezione demandando alle determinazioni dirigenziali l’effettivo svolgimento delle fasi di gara.

## **Art. 56 – Sanzioni e revoca**

1. Alle fattispecie previste dal presente Titolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, per quanto compatibili.

## **Allegato - specializzazioni merceologiche**

1. Alimenti cotti sul posto – gastronomie con primi e/o secondi
2. Paninoteca con o senza piastra di cottura
3. Prodotti ortofrutticoli
4. Salumi e formaggi
5. Alimentari di uso comune
6. Miele e prodotti dell'apicoltura
7. Abbigliamento generico
8. Abbigliamento intimo
9. Abbigliamento accessori specifici (caccia/pesca – sport, ecc.)
10. Scarpe e accessori
11. Casalinghi
12. Fiori e piante
13. Tessile per la casa e stoffe per confezioni
14. Mobili e arredamento / ornamento della casa
15. Ceramiche
16. Giocattoli e oggetti di cartoleria
17. Prodotti usati / antiquariato
18. Prodotti alimentari biologici
19. Animali vivi
20. Prodotti ittici
21. Dolciumi



## Allegato - modalità

1. Da un punto di vista della prevenzione incendi questa amministrazione comunale si adopera affinché siano attuate le misure di sicurezza di cui alla lettera circolare Ministero dell'Interno, prot. n. 3794 del 12/03/2014. Resta salva l'applicabilità di future normative o linee guida specifiche. È fatto divieto assoluto di accendere fuochi anche se in contenitori. In particolare, il titolare operante con veicolo attrezzato alla cottura con gas è tenuto a disporre di:
  - a) conformità alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/1990;
  - b) certificazione di collaudo decennale a tenuta dei bidoni del GPL e fattura di ultimo acquisto presso rivenditore autorizzato;
  - c) certificazione di avvenuta revisione annuale degli impianti idraulici, meccanici, elettrici e termici incorporati nel veicolo (si veda punto 7.7 del DM 19/08/96);
  - d) dichiarazione di conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione;
  - e) almeno un estintore a polvere da 6 kg in regola con certificazione semestrale
2. In caso di riscontrata mancanza della documentazione di cui al comma precedente, l'Amministrazione comunale può ordinarne l'adeguamento in un tempo congruo dopo di che può essere ordinata la sospensione dell'attività fino alla regolarizzazione. Le assenze sono conteggiate ai fini dell'applicazione delle ipotesi di decadenza di cui all'art. 108 della Legge.
3. I concessionari non possono occupare il posteggio in giorni ed orari diversi da quelli per i quali il posteggio è stato loro assegnato. Al termine dell'orario di vendita il posteggio deve essere lasciato libero e sgombro da qualsiasi veicolo, struttura o attrezzatura utilizzata. Gli operatori devono lasciare pulita l'area, è fatto obbligo di smaltire ogni rifiuto prodotto nel mercato presso l'isola ecologica comunale. Entro 1 ora dal termine dell'orario di vendita le aree dovranno essere lasciate sgombrare da tutto.
4. È vietato l'uso di megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora. Esclusivamente agli operatori del settore della vendita di opere per l'intrattenimento, è consentito l'uso di apparecchi per l'ascolto da parte dei clienti a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi vigenti. È altresì vietato l'uso di grida o effetti sonori a fini di attirare il cliente.
5. L'operatore deve rispettare non solo i metri quadri totali concessionati ma anche i rapporti geometrici dell'area di posteggio. Eventuali ombrelloni o coperture che sporgano oltre la superficie in concessione devono essere collocati ad un'altezza minima di metri 2,50 dal suolo al fine di consentire l'eventuale transito dei veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio. In ogni caso la sporgenza è ammessa a condizione che non crei intralcio od ostacolo al passaggio pedonale e non si ostacoli con altra copertura di altro operatore e solo se non espressamente vietata ai sensi del Piano.
6. Tutte le attrezzature devono essere mantenute in buono stato e non devono creare pregiudizio all'incolumità pubblica. È proibito danneggiare il suolo pubblico e piantare qualsiasi tipo di supporto. In tal caso di danneggiamento l'operatore è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese. È proibito verniciare o imbrattare il terreno, in caso di versamento olio o simili dal veicolo è fatto obbligo di munirsi di protezioni da collocare sotto al veicolo. Il corpo della Polizia Municipale può impartire prescrizioni atte ad evitare possibili pericoli.
7. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a notificarlo agli avventori, tramite mezzi ben visibili. La merce usata deve essere ben distinta rispetto all'altra. L'abbigliamento usato, prima di essere messo in commercio, deve essere sanificato.
8. Il concessionario non può dividere il proprio posteggio con altri, neppure provvisoriamente né transitoriamente, pena l'applicazione della sanzione dell'art. 51.
9. È vietato, anche provvisoriamente, lo scambio di posteggi tra concessionari. restano fatte salve le procedure di cui all'art. 18.

10. Durante l'orario di esercizio è vietato nell'area del raggruppamento dei posteggi il transito di tutti i veicoli, anche se condotti a mano, diversi dai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio.
11. Lo scarico delle merci, se non è previsto diversamente nell'ordinanza di cui al comma precedente, in ogni caso essere terminato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita.
12. Il concessionario, nel rispetto della superficie concessionata e della sua geometria, può occupare il posteggio con il veicolo oppure può posteggiare altrove, nel rispetto del codice della strada, il veicolo una volta scaricata la merce e predisposti i mezzi espositivi. Questo nel rispetto della normativa sulla sicurezza in funzione del mezzo e delle sue dotazioni tecniche.
13. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai veicoli di soccorso, di polizia e di antincendio e agli operatori che eccezionalmente, per causa di forza maggiore, sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.
14. Il fronte vendita deve essere allestito in maniera tale da non causare intralcio al transito normale dei pedoni in contiguità con il fronte vendita degli altri operatori. Il fronte vendita è da intendersi con il lato o i lati confinanti con le aree di passaggio nel mercato. L'operatore che crea intralcio aprendo fronti vendita su più lati dovrà ridurre la propria struttura di vendita in modo da fare spazio o chiudere il fronte vendita intralciante. L'area di vendita non può essere organizzata in modo da tale che l'avventore debba calpestare aiuole o aree verdi.
15. L'operatore che va via prima dell'orario di fine mercato è considerato assente.